

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2050

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LAURO e EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 2003 (*)

—————

Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente
disposizioni in materia urbanistica

—————

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - La complessa normativa concernente il condono edilizio richiede alcune integrazioni, semplificazioni e accelerazioni delle procedure, in particolare con riguardo alla protezione delle bellezze naturali e dell'*iter* per il rilascio dei condoni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e proroghe (legge 23 dicembre 1994, n. 724, e legge 23 dicembre 1996, n. 663).

Al fine di determinare l'ambito della tutela disposta con la legge 8 agosto 1985, n. 431, rileva il principio in base al quale in origine la tutela del paesaggio era compito della Repubblica.

A tutela dell'ambiente e del paesaggio ha contribuito l'imposizione in concreto del vincolo paesistico.

In seguito la stretta connessione tra la tutela dell'ambiente e la tutela del paesaggio è stata ulteriormente rafforzata dal trattato istitutivo della Comunità europea, come successivamente modificato dal trattato di Amsterdam.

Particolare valorizzazione e responsabilizzazione è attribuito alle regioni a statuto ordinario dal primo comma dell'articolo 82 del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

Il legislatore ha grandemente valorizzato le valutazioni regionali sulle modalità progettuali, vengono quindi in questione i poteri di controllo del Ministero competente in relazione ai quali non sarebbe coerente ammettere un potere di annullamento di una legittima autorizzazione quando non condivida

tali modalità ovvero contesti radicalmente la realizzabilità delle opere.

Come è noto, la legge 15 marzo 1997, n. 59, ha due oggetti principali: un ampio decentramento delle funzioni amministrative e la semplificazione amministrativa. Ancora più incisivo è, inoltre, l'intervento della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, che prevede sostanziali modificazioni nella attribuzione delle potestà e competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni.

Il nuovo testo dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, inoltre, include la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra quelle nelle quali le regioni possono ottenere «ulteriori forme e condizioni di autonomia».

Il nuovo testo dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, introduce il principio di sussidiarietà in virtù del quale le funzioni amministrative vanno conferite al livello più basso del sistema politico-amministrativo.

Nel quadro del decentramento federalista l'intento del legislatore è quello di riservare allo Stato il potere di fissare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale mentre all'ente locale spetta la cura di interessi funzionalmente collegati al territorio.

Ciò induce a ritenere in sede di esame dell'autorizzazione paesistica, ai sensi dell'articolo 82, nono comma, del decreto legislativo n. 616 del 1977, come trasfuso nel testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i poteri di controllo del Ministero siano circoscritti all'esercizio alla verifica dall'esterno

della legittimità dell'atto assentito dalla regione.

Ciò anche in considerazione della progressiva normazione di eliminazione dei poteri di controllo di merito da parte dello Stato sugli atti delle regioni e delle regioni sugli atti degli enti locali, vieppiù limitati al controllo di legittimità.

Il sindacato dell'eccesso di potere, invece, coinvolgendo i profili di completezza dell'*iter* procedimentale seguito dalla pubblica amministrazione, oltre ad incontrare il limite invalicabile costituito dal divieto di sostituire e rifare il giudizio di merito pronunciato dall'autorità competente o di portare, sotto l'aspetto dell'eccesso di potere, censure di apprezzamenti di merito che in sede di legittimità sfuggono a qualsiasi sindacato, si rivela allo stato, sostanzialmente inutile e superato dalla normativa in materia di procedimento amministrativo.

Attraverso il sindacato della violazione di legge è possibile verificare, in sede di controllo di legittimità, se l'autorità delegata abbia rispettato le regole che presiedono ad una corretta procedimentalizzazione dell'attività valutativa.

Va, dunque, affermata una concezione del controllo estrinseco di legittimità estranea alle dinamiche reali del processo decisionale, in quanto mirante ad assicurare l'interesse imparziale all'esatta applicazione della legge senza alcuna apertura all'eccesso di potere.

Con il presente disegno di legge in particolare all'articolo 1, si dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'e-

sercizio dei poteri di controllo previsti dall'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, applicabile anche in materia di silenzio-assenso sulle istanze di parere ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 47 del 1985, può valutare gli aspetti della sola legittimità dell'autorizzazione paesistica sotto i profili della incompetenza e della violazione di legge, con esclusione di ogni sindacato esteso al merito delle scelte paesistico-ambientali e alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Inoltre si attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione o del parere paesistico, in caso di sub-delega al comune delle funzioni amministrative trasferite alla regione, al dirigente o, in assenza, al responsabile dell'ufficio e dei servizi preposto alla relativa attività di gestione ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 2 determina le differenti modalità di emanazione della certificazione di agibilità provvisoria (comma 1), della domanda di rilascio del certificato di agibilità (comma 2), della modalità di rilascio della certificazione (comma 3), l'indicazione dei termini (commi 4 e 5).

All'articolo 3 si stabilisce che il rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità provvisoria non condiziona l'esito finale della domanda di sanatoria, né implica il rilascio della concessione edilizia e cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della richiesta di concessione in sanatoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il diciannovesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono inseriti i seguenti:

« Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 82, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, applicabile anche in materia di silenzio assenso sulle istanze di parere ai sensi dell'articolo 32, può valutare gli aspetti della sola legittimità dell'autorizzazione paesistica sotto i profili della incompetenza e della violazione di legge, con esclusione di ogni sindacato esteso al merito delle scelte paesistico-ambientali e alle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione o del parere paesistico, in caso di sub-delega al comune delle funzioni amministrative trasferite alla regione, spetta al dirigente o, in assenza, al responsabile dell'ufficio e dei servizi preposto alla relativa attività di gestione ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 2.

1. Dopo il ventesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono inseriti i seguenti:

« In pendenza del procedimento di sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale rilascia la certificazione di agibilità provvisoria attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza,

igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità è allegata:

a) copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, della legge 11 agosto 1939, n. 1249;

b) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità alla normativa vigente degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero certificazione di conformità degli impianti prevista dalla normativa vigente.

Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al primo comma, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede al rilascio della certificazione, previa eventuale ispezione dell'edificio, verificata la seguente documentazione:

a) certificato di collaudo statico attestante anche la conformità delle opere alla normativa vigente in materia antisismica, ove richiesto;

b) la documentazione indicata al secondo comma;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere della competente azienda sanitaria locale. In caso di autodichiarazione, il termine per la

formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

Il termine di cui al secondo comma può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Il rilascio della certificazione di abitabilità o agibilità provvisoria non condiziona l'esito finale della domanda di sanatoria, non implica il rilascio della concessione edilizia e cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della richiesta concessione in sanatoria».

